

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

IL RESPONSABILE AREA 2 -AFFARI GENERALI

VISTO l'art. 7 della Legge Regionale Toscana 02 gennaio 2019, n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" così come modificata dalla Legge Regionale n. 51/2020 e 35/2021;

VISTA la Convenzione con il Comune di Bibbona per l'emissione in forma associata del bando di concorso pubblico per l'assegnazione degli alloggi di ERP, ai sensi della L.R.T 02 gennaio 2019, n. 2 approvata con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 53 del 29/09/2021e con D.C.C. di Bibbona n. 21 del 23/04/2021;

VISTO il "Regolamento Unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021;

RENDE NOTO

che dal giorno 01 febbraio 2022 al giorno 05 aprile 2022 è possibile presentare la domanda di partecipazione al Bando di concorso indetto ai sensi dell'art. 7, co. 1, della Legge Regionale Toscana 02 gennaio 2019, n. 2 e s.m.i. (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili rispettivamente nell'ambito territoriale del Comune di Bibbona e del Comune di Castagneto Carducci.

I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

1. Requisiti per l'ammissione al bando di concorso (Allegato A della L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.)

Così come disposto dall'art. 7, co.3 della L.R.T n. 2/2019, possono partecipare al bando, ciascuno per il proprio Comune di residenza o per il Comune sede di svolgimento dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale, sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia soggetti già collocati in graduatoria, sia soggetti già assegnatari di alloggio ERP.

In quest'ultimo caso si fa riferimento anche ai soggetti appartenenti:

- 1) a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario per i quali è ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo Bando, ai sensi del co. 3 dell'art. 9 della L.R.T.;
- 2) ai soggetti già residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, secondo le seguenti modalità:
 - titolari di assegnazione ordinaria di alloggi di E.R.P. (ai sensi dell'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019) in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare;











Ufficio Servizi Sociali

• in utilizzo autorizzato dell'alloggio (ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. n. 2/2019 o previgenti assegnazioni provvisorie), al fine di poter ottenere un'assegnazione ordinaria dell'alloggio E.R.P. (di cui all'art. 12 della L.R.T. n. 2/2019).

La domanda può essere presentata dai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso, <u>alla data di pubblicazione del bando</u>, dei seguenti requisiti indicati nell'allegato A della L.R.T. n. 2/2019 (ai sensi dell'art. 8, co. 2 della L.R.T. n. 2/2019, così come modificato dalla L.R.T. n. 51/2020 e 35/2021 i requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dall'intero nucleo familiare assegnatario alla data di pubblicazione del bando e al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b) e c) che sono soddisfatti dal solo soggetto richiedente).

- a) possesso della Cittadinanza Italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente bando i Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in condizioni di parità con cittadini italiani e comunitari purché:
 - titolari di Carta di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
 - in possesso di Permesso di Soggiorno almeno biennale che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

L'accesso è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, in condizioni di parità con i cittadini italiani.

- b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Le attività lavorative di tipo stagionale, svolte per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno, si intendono stabili se ripetute nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi.
- c) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
- d) situazione economica non superiore alla soglia di € 16.500,00 di valore ISEE così come disposto dal comma 2 lett. c) dell'allegato A) alla L.R.T. n.2/2019.
- -Nel caso di soggetti, di cui all'art. 9, co.3, della L.R.T. n. 2/2019, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza che non deve essere superiore alla soglia di € 16.500,00 .
- -Nel caso di soggetti, di cui all'art. 9, co. 4, lettere a) e b), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando di concorso, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno il valore ISEE di € 16.500,00.
- e) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune tra la sede del Palazzo del Comune per il quale viene presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia) ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. d1) dell'allegato A alla L.R.T. n. 2/2019. L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 della L.R. n. 2/2019 (2 o più persone a vano utile);











Ufficio Servizi Sociali

f) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero),

NB: in merito alle disposizioni di cui ai punti e) e f):

- 1) non si applicano quando il nucleo familiare richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorre una delle seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3 della L. 2/2019,
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente,
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- 2) I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando. Qualora dalle verifiche non sia possibile acquisire tali informazioni fa fede il quadro relativo al patrimonio immobiliare della dichiarazione ISEE.
- g) assenza di titolarità di beni mobili registrati, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- h) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali
- i) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;











Ufficio Servizi Sociali

- j) non superamento del limite di € 40,000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati nei precedenti punti f) e g);
- k) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- I) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'art.38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LR n.2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- m) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;

Possono partecipare al Bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità proquota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

2. Soggetti richiedenti

La domanda di partecipazione può essere presentata da un soggetto richiedente, relativamente all'intero nucleo familiare. Possono partecipare al Bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio ERP, sia soggetti già assegnatari di un alloggio ERP. Ai fini del presente Bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati secondo quanto disposto dall'art. 9, co. 2, della L.R.T. n.2/2019:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi ;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze":
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.











Ufficio Servizi Sociali

Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine, ai sensi della lettera c) dell'Allegato A della LR n. 2/2019:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del Bando.

3. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (Allegato B della L.R. n. 2/2019)

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni socio-economiche familiari:

- a.1 reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **punti 2**
- reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona : **punti 1**

Il reddito di riferimento è quello dell'anno 2020. Si precisa che l'importo della pensione minima INPS per l'anno 2020 è di euro 6.695,91.

- a.2- nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a.4 o a.4 bis: **punti 1**
- a.3 nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della Legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del Bando:
 - senza figli minori a carico: punti 1
 - con uno o più figli minori a carico: punti 2

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando.

- a.4 nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
 - con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: **punti 1**











Ufficio Servizi Sociali

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del Bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: **punti 2**
- che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del Bando: punti 2

a.4 bis - nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità, di cui ai precedenti punti a.4 e a.4-bis, **non possono, comunque, essere attribuiti più di punti 4.**

a.5 - richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1**

Il punteggio si calcola in riferimento al Comune per il quale il richiedente presenta la domanda. Il punteggio si applica limitatamente ai richiedenti non residenti, ma che lavorano nel Comune di Castagneto Carducci.

- a.6 nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2
- a.7 nucleo familiare composto da una sola persona con:
 - uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del Bando : **punti 1**
 - un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti
 2
 - due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3
 - uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai precedenti punti a.4 o a.4- bis: punti 4

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate al punto a.7, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6. Il punteggio di cui al precedente punto a.7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a.4 e a.4- bis.

a.8 - Richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **punti 1**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertata dall'autorità competente, per i seguenti motivi :


- b.1- permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3** L'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando.
- b.2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da













handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **punti 2**

- b.3 abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnate a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **punti 3**
- b.4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito, risulti regolarmente corrisposto e:
 - superiore ad un terzo del reddito imponibile: punti 3
 - uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno abitativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

- b.5 abitazione che debba essere rilasciata a seguito di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'art. 14, co.3, della L.R.T. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data pubblicazione del Bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2.
- b.6 coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile: **punti 2**. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza

- c.1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune per il quale si presenta la domanda:
 - da almeno tre anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 1
 - da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 2
 - da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 3
 - da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 3,5
 - da almeno venti anni alla data di pubblicazione del Bando: punti 4
- c.2 -presenza continuativa del nucleo del richiedente nella graduatoria ERP del Comune dove si presenta domanda per l'assegnazione di alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,5 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, verificherà d'ufficio le suddette dichiarazioni.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c.2 si precisa che secondo quanto disposto dall'art. 9 del Regolamento Unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto per le modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: l'attribuzione del punteggio derivante da condizioni di storicità di presenza nell'E.R.P. di cui al presente punto **NON SI**











Ufficio Servizi Sociali

<u>APPLICA</u> a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario, che intendono partecipare in modo autonomo al Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

- c.3 Periodo di contribuzione al Fondo Gescal:
 - non inferiore ad anni 5: punti 1
 - non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

4. Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni

- 1. Il richiedente presenta domanda in base al fac simile allegato al presente bando, ricorrendo all'autocertificazione e, ove occorra, alla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei requisiti richiesti dall'Allegato A della L.R.T. e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui all'Allegato B della medesima L.R.T. nel rispetto della normativa vigente, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente e ai sensi degli Artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- 2. Sulla domanda presentata in base al fac simile allegato al presente bando, verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
- Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti sulle dichiarazioni rese.
- 3. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle <u>sanzioni amministrative e penali</u> previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà applicato l'art. 36 della L.R.T. che prevede l'<u>esclusione dalla graduatoria</u>, ovvero l'<u>annullamento dell'assegnazione</u>.
- 4. Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della L.R.T. ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato dai nuclei familiari, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

5. Documentazione da allegare alla domanda

a) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ACCESSO AI BANDI DI CONCORSO:

Solo in caso di titolarità di immobili e nel caso in cui ricorrano le specifiche fattispecie:

- Copia della documentazione rilasciata dal paese in cui il richiedente ha residenza fiscale, inerente l'indisponibilità giuridica delle quote di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro o copia della richiesta di detta documentazione.
- Copia della dichiarazione di inagibilità dell'unico immobile di proprietà del nucleo familiare.

b) DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:











Ufficio Servizi Sociali

- Certificato rilasciato da un'Autorità pubblica competente comprovante la condizione di alloggio improprio che deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando di Concorso;
- Certificato attestante la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'alloggio di residenza;
- Certificazione rilasciata dalla competente autorità attestante la presenza nel nucleo familiare di soggetti nelle condizioni sanitarie di cui ai punti a-4 o a-4 bis dell'art. 3 del presente Bando di concorso:
 - Certificato dell'Azienda usl territorialmente competente attestante l'invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a due terzi o pari al 100% relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
 - Certificato dell'Azienda usl territorialmente competente attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
 - Certificato dell'Azienda usl territorialmente competente attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
 - Certificato dell'Azienda usl territorialmente competente attestante, ai sensi della legge n. 104/1992, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione :
 - Certificato dell'Azienda usl territorialmente competente attestante handicap, invalidità o minorazione congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione.
- Documentazione attestante il riconoscimento di pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS o pensione di invalidità;
- Copia della ricevuta attestante il pagamento del canone mensile, regolarmente corrisposto, riferito a contratto di locazione registrato nel caso che il canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo o uguale o superiore al 50% del reddito imponibile. L'importo di riferimento è quello relativo al canone mensile previsto contrattualmente all'anno di produzione del reddito, integrato dagli adeguamenti ISTAT intercorsi negli anni di vigenza.
- Copia di omologa di separazione o sentenza giudiziale di separazione al fine della definizione della composizione del nucleo familiare e dell'individuazione dell'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria al pagamento mensile dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.
- Copia del provvedimento esecutivo di sfratto da cui sia rilevabile la data della relativa convalida.
- Copia del provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento da cui sia rilevabile la data di notifica.
- Copia del Certificato rilasciato da soggetto competente dal quale sia desumibile la consistenza dei vani ai fini del riconoscimento della situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile calcolato ai sensi dell'Allegato C, co. 2, della L.R.T.
- Documentazione attestante il periodo di contribuzione al Fondo Gescal.

6. Modalità di presentazione delle domande











Ufficio Servizi Sociali

La domanda di beneficio deve essere presentata compilando l'apposito modello, scaricabile dal sito internet del Comune di Castagneto Carducci o del Comune di Bibbona ai rispettivi indirizzi:

- https://www.comune.castagneto-carducci.li.it;
- https://www.comune.bibbona.li.it;

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento di identità valido e della firma del richiedente, potrà essere:

- 1) Consegnata ai Servizi Sociali del Comune di Castagneto Carducci e all'Ufficio Servizi Demografici/Politiche Sociali del Comune di Bibbona rispettivamente:
 - Comune di Castagneto Carducci Via della Repubblica 15a, dietro appuntamento telefonico o mail, rivolgendosi a: 0565/778276; 0565/778258: b.bettini@comune.castagneto-carducci.li.it; r.verani@comune.castagneto-carducci.li.it
 - Comune di Bibbona Piazza Cristoforo Colombo 1, dietro appuntamento telefonico o mail, rivolgendosi a: 0586/672217; 0586/672230; l.farinelli@comune.bibbona.li.it; e.ascani@comune.bibbona.li.it;
- 2) Inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune al quale si intende presentare domanda.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono di seguito indicati:

- Comune di Castagneto Carducci → mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
- Comune di Bibbona → comune.bibbona@pec.it

La domanda dovrà essere inviata nel rispetto della seguente modalità di trasmissione:

- Compilare possibilmente su supporto elettronico e comunque in maniera ben leggibile, stampare la domanda compilata per intero;
- Firmare (con firma autografa) la domanda;
- Scannerizzare la domanda unitamente ad un documento di identità valido, in formato PDF da inviare alla pec del Comune.
- Si precisa che non è necessario disporre di una PEC per ricorrere a questa modalità di presentazione della domanda, ma è sufficiente un semplice indirizzo email.
- -In particolare per il Comune di Bibbona è possibile trasmettere la domanda anche all'indirizzo di posta elettronica semplice : info@comune.bibbona.li.it

L'Amministrazione Comunale non potrà dare corso ad istruttorie di domande non leggibili e ciò comporta l'esclusione dal beneficio in oggetto.

La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Per tutte le modalità, la consegna della domanda dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 05 aprile 2022.











Ufficio Servizi Sociali

L'Amministrazione comunale comunica agli interessati che abbiano presentato una domanda che risulti carente dei requisiti per l'ammissione al presente bando, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, assegnando 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione, per presentare eventuali osservazioni e relativa documentazione.

7. Formazione e validità della graduatoria

- 1. Il Comune, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, attribuendo a ciascuna domanda il punteggio, secondo le disposizioni dell'Allegato B della L.R.T. ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità di quanto autocertificato sulla base delle banche dati a sua disposizione.
- 2. Il Comune, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. Si precisa che i termini suddetti potranno, con apposito atto, essere prorogati in relazione al
- numero delle domande presentate e a particolari esigenze istruttorie.

 3. In caso di nuclei familiari che hanno lo stesso punteggio l'ordine della graduatoria dovrà seguire
- il criterio stabilito, secondo quanto prescritto al co. 6 dell'art. 10 della L.R.T. e dal co. 4, dell'art. 6, dando la priorità ai nuclei familiari con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'Allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T.
- In caso la parità persista, l'ordine finale dei concorrenti in graduatoria verrà stabilito in base alla data di nascita del richiedente, dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.
- In caso in cui la parità persista ulteriormente, l'ordine della graduatoria sarà stabilito dalla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021, mediante apposito sorteggio.
- 4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo on line del Comune per trenta giorni consecutivi. La pubblicazione all'Albo costituisce notifica a ogni effetto di legge. Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line i nuclei familiari che hanno partecipato al Bando di Concorso possono presentare opposizione al Comune.
- 5. Entro il termine massimo di novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria la Commissione, di cui all'art. 3 del Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021, dovrà decidere sui ricorsi, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.











Ufficio Servizi Sociali

6. La graduatoria definitiva – come previsto dal comma 3 dell'art. 10 della Legge Regionale – è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on line del Comune di riferimento e rimane in vigore all'entrata in vigore della graduatoria definitiva successiva.

8. Assegnazione degli alloggi

- 1. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti al Titolo IV del Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021.
- 2. Ad ogni assegnazione l'Amministrazione procede partendo dal soggetto collocato nella posizione più elevata in graduatoria e verificando la compatibilità con gli standard abitativi, prima di avviare la procedura di verifica del permanere dei requisiti. Qualora l'assegnazione al soggetto collocato nella posizione più elevata in graduatoria comportasse situazioni di sovraffollamento o di sottoutilizzo dell'alloggio, si procede scorrendo la graduatoria. Il soggetto viene mantenuto comunque in graduatoria.
- 3. Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune procede all'accertamento della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.
- 4. Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata A/R, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.
- 5. Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi per la verifica dei requisiti e per l'esperimento del procedimento di controllo, preliminare alla proposta di assegnazione dell'alloggio.
- 6. A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune con proprio atto disporrà l'assegnazione dell'alloggio all'interessato, comunicandolo allo stesso e al Soggetto Gestore.
- 7. Sulla base del provvedimento di assegnazione, il Soggetto Gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 16 della L.R.T. e dell'art. 18 del Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021, il Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie anche alloggi di risulta non ancora ripristinati. Gli alloggi di risulta sono proposti all'assegnatario quale opzione e quindi la mancata accettazione dell'alloggio da ripristinare non comporta l'esclusione della graduatoria.











9. Canone di Locazione

Il canone di locazione degli alloggi, al netto degli oneri accessori, viene determinato sulla base di quanto disposto dal Capo III del Titolo III della L.R.T.

10. Controlli

- 1. Sulla domanda presentata verranno eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
- 2. Il Comune effettuerà i suddetti controlli atti ad individuare e riscontrare eventuali omissioni e difformità dei dati dichiarati avvalendosi in via prioritaria della base-dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., dei dati dell'Anagrafe tributaria (Siatel Puntofisco 2.0), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell'Anagrafe comunale, di quella di altre amministrazioni comunali e di ogni altro strumento idoneo.
- 3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- 4. Il Comune estrarrà un campione formato dal 10% delle domande dei soggetti inseriti nella graduatoria e lo invierà alla Guardia di Finanza.

11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato in base al Regolamento n. 2016/679/UE ed al D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Castagneto Carducci per le domande afferenti al Comune di Castagneto e il Comune di Bibbona per le domande afferenti il Comune di Bibbona. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il Regolamento n. 2016/679/UE ed il D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.

12. Norma finale


Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. e al Regolamento unico dei Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci per le modalità di assegnazione e utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica approvato con D.C.C. approvato con D.C.C. di Castagneto Carducci n. 61 del 29/11/2021 e con D.C.C. di Bibbona n. 48 del 09/11/2021.













ALLEGATI

-Modulo di domanda

II Responsabile Area 2- Affari Generali Dr. Stefano Ulivieri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 82/2005)







